

Nella motivazione del proprio ricorso, la ricorrente afferma che l'azione amministrativa e regolatoria della convenuta durante il procedimento antidumping relativo alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia, fino alla conclusione di esso, nonché in epoca successiva, ha violato, sotto una pluralità di profili ed in modo sufficientemente qualificato, norme prioritarie applicabili nel diritto antidumping. Inoltre, essa dichiara di avere subito danni ingenti per effetto di tali violazioni del diritto sufficientemente qualificate operate dalla Commissione. Infine, viene sostenuto che tra le violazioni qualificate del diritto e i danni subiti e subendi sussisterebbe un nesso di causalità diretta.

(¹) Decisione della Commissione 3 novembre 2006 recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD+/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (GU L 305, pag. 15).

Impugnazione proposta il 16 luglio 2008 da P. Longinidis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008, causa F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

(Causa T-283/08 P)

(2008/C 272/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Pavlos Longinidis (rappresentanti: avv.ti P. Giataganizidis e S. Stavropoulou)

Altra parte nel procedimento: Cedefop

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica delle Comunità europee 24 aprile 2008, causa F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop;
- annullare la decisione della direttrice del Cedefop 30 novembre 2005 che pone fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato del 4 marzo 2003 con il ricorrente e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;
- annullare la decisione della direttrice del Cedefop 11 novembre 2005 di modifica della composizione della commissione di ricorso del Cedefop e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;
- annullare la decisione della commissione di ricorso del Cedefop 24 maggio 2006 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente del 28 febbraio 2006 e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;

- accogliere il ricorso del ricorrente del 19 giugno 2006;
- condannare il Cedefop a tutte le spese relative al giudizio in primo grado e all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso in primo grado, il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento della decisione della direzione del Cedefop che ha posto fine al suo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008.

In sede d'impugnazione il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova, in quanto è stata fondata su elementi che non sono stati dimostrati. In particolare, nell'esaminare l'argomento del convenuto, secondo cui i motivi di licenziamento sono stati comunicati oralmente al ricorrente durante l'incontro del 23 novembre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in quanto ha modificato l'oggetto della prova.

Inoltre, il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata. In particolare, asserisce che il Tribunale della funzione pubblica non ha motivato sufficientemente il suo giudizio in merito al fatto che il ricorrente sarebbe stato informato dal Cedefop in modo rituale e sufficiente dei motivi del suo licenziamento, così come non ha fornito precisazioni relative al complesso dei fatti che ha ritenuto conducessero al suo licenziamento.

Infine, il ricorrente sostiene che il suo reclamo del 28 febbraio 2006 contro la decisione di licenziamento non è stato giudicato dalla commissione di ricorso del Cedefop in modo oggettivo ed imparziale.

Ricorso proposto il 24 luglio 2008 — BASF Plant Science e a./Commissione

(Causa T-293/08)

(2008/C 272/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Germania), Plant Science Sweden AB (Svalöv, Svezia), Amylogene HB (Svalöv, Svezia) e BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck, U. Zinsmeister e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;
- dichiarare che, non avendo adottato né i necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva 12 marzo 2001, 2001/18/CE, e dell'art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, né la decisione Amflora, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni; in subordine
- annullare la decisione della Commissione 14 maggio 2008, con la quale è stato conferito mandato ad EFSA (European Food Security Agency, in italiano, Autorità europea per la sicurezza alimentare) «per un parere consolidato sull'uso di geni marcatori resistenti agli antibiotici (ARM) come geni marcatori in piante geneticamente modificate», nonché disposta la sospensione del procedimento per l'adozione della decisione Amflora, notificata alle ricorrenti con lettera in data 19 maggio 2008;
- ammettere i mezzi istruttori richiesti;
- condannare la convenuta alla integrale rifusione dei costi e delle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti affermano che, avendo omesso di provvedere sull'istanza di autorizzazione all'immissione in commercio di una patata geneticamente modificata («patata Amflora») destinata a usi industriali, presentata ai sensi della direttiva 2001/18/CE⁽¹⁾, la Commissione è venuta meno agli obblighi scaturenti dagli artt. 18, n. 1, di tale direttiva, e 5, n. 6, della decisione del Consiglio 1999/468/CE (la «decisione comitologia»)⁽²⁾, e, in tal modo, si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 CE.

I ricorrenti sostengono che l'obbligo della Commissione di provvedere entro il termine indicato nella direttiva 2001/18/CE è ulteriormente suffragato da vari fattori, segnatamente a) la necessità di salvaguardare l'equilibrio istituzionale, b) un esame più accurato della base giuridica della richiesta della Commissione e c) i principi generali del diritto comunitario.

Nondimeno, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ravvisare nella lettera della Commissione in data 19 maggio 2008 un atto recante la posizione definitiva della Commissione e, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso per carenza proposto dai ricorrenti, questi ultimi chiedono in subordine alla Corte di annullare la decisione della Commissione 14 maggio 2008, con cui è stato conferito mandato ad EFSA per un parere consolidato, nonché disposta la sospensione del procedimento in pendenza di una quinta valutazione scientifica, la quale ha condotto all'adozione della contestata decisione.

I ricorrenti affermano che, avendo adottato la decisione contestata e, in questo modo, ulteriormente procrastinato l'adozione della decisione Amflora, la Commissione ha violato, da un lato, l'art. 18, n. 1, della direttiva 2001/18 e l'art. 5, n. 6, terzo comma, della decisione comitologia, in forza dei quali la deci-

sione Amflora avrebbe dovuto essere adottata entro i 120 giorni successivi all'avvio del procedimento comunitario, dall'altro, i principi fondamentali del diritto comunitario di proporzionalità, buona amministrazione, legittimo affidamento, certezza del diritto e non discriminazione.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU C 184, pag. 23).

Ricorso proposto il 1° agosto 2008 — Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-299/08)

(2008/C 272/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def., nella parte in cui concerne Elf Aquitaine;
- in via subordinata:
 - annullare o ridurre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 CE, l'ammenda di EUR 22 700 000 inflitta congiuntamente e in solido ad Arkema France SA e ad Elf Aquitaine dall'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def.;
 - annullare o ridurre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 CE, l'ammenda di EUR 15 890 000 inflitta ad Elf Aquitaine dall'art. 2, lett. e), della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def.;
- in ogni caso, condannare la Commissione delle Comunità europee alla integrale rifusione delle spese.